



COMUNE DI PATTI
Città Metropolitana di Messina

DISCIPLINARE

**DISCIPLINA RELATIVA ALL'ORMEGGIO DELLE
UNITA' COMMERCIALI PER IL TRASPORTO
PASSEGGERI**

**PONTILE CON DESTINAZIONE TURISTICO -
PESCHERECCIA - DI PATTI MARINA**

Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 08/05/2026

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per **Autorità Demaniale** si intende l'ente pubblico che ai sensi di legge ha la titolarità del demanio marittimo e della sua gestione.

Per **Autorità Marittima** si intende l'Autorità individuata dall'Art.17 del Codice della Navigazione.

Per **Concessione Demaniale Marittima** si intende l'atto formale relativo all'Approdo di Patti Marina (ME) rilasciato dalla REGIONE SICILIANA dapprima con provvedimento n. 172/2000 e di seguito con provvedimento n.ro 47/2014 in data 25/02/2014 repertorio n. 4550, registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 1 in data 27/02/2014 al n. 2950 Serie 3/A in favore del Comune di Patti in persona del Sindaco dell'area meglio specificata nel progetto allegato alla detta concessione, ricadente nel demanio marittimo del Comune di Patti (ME) catastalmente individuata al fg. di mappa n. 6 part.IIe438-442-448 della superficie complessiva di mq. 3.336,00 distribuiti come segue: area scoperta mq. 1.302,00; area coperta di difficile rimozione mq. 1.830,00; specchio acqueo mq. 204,00 e successiva C.D.M. n. 11, Rep. 5231 del 01/03/2016, per l'occupazione di un'ulteriore area complessiva di mq. 187,32 di cui mq. 65,33, di area a terra e mq. 121,99 di specchio acqua.

Detta concessione rilasciata allo scopo di *“mantenere una passerella di accosto ed retrostante piazzale ad uso parcheggio pubblico, nonché l'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. Per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'approdo e di riqualificazione dell'area demaniale marittima in concessione”*.

Per **Concessionario** si intende l'ente Comune di Patti con sede legale in Patti, P.zza Scaffidi n. 1, titolare della Concessione Demaniale Marittima suddetta.

Per **Pontile** si intende la struttura fissa e/o galleggiante interna del porto destinata all'accosto e all'ormeggio delle unità navali.

Per **Specchio acqueo** si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per **Imbarcazione** si intende:

- unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc.);

Per **unità da pesca** si intende l'unità navale iscritta nei registri navi minori e galleggianti. munita di licenza per l'esercizio della pesca marittima professionale.

Per **Sistemi di ormeggio** si intendono i dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali ad esempio le bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger).

Per **Utente** si intende la persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del Pontile con destinazione turistica - peschereccia – di Patti Marina o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.

Per **Veicolo** si intende qualsiasi autoveicolo, motociclo e mezzi assimilabili di qualunque tipo, dimensione e cilindrata, compresi quelli a propulsione elettrica ed eventuali carrelli da rimorchio.

Per **Rifiuto** si intende ogni bene od oggetto di cui il possessore intenda disfarsi.

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare, redatto in conformità alle clausole e prescrizioni contenute nella Concessione demaniale marittima n. 47/2014 e n. 11/2016 rilasciate dalla Regione Sicilia – A.R.T.A. in data 02.05.2014 - stabilisce le norme per l'esercizio e l'uso, **per il triennio 2026/2027/2028**, del Pontile di Patti Marina con destinazione turistica - peschereccia, inserito nella Classificazione dei porti di categoria II, classe III ricadenti nel territorio della Regione Sicilia di cui al Decreto Presidenziale 1 giugno 2004.

Art. 2 – Applicazione

Il Concessionario e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Disciplinare, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell'atto di Concessione demaniale marittima di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – Contenuti dell'attività di gestione

Il Concessionario, direttamente o tramite le Società di navigazione che effettueranno l'eventuale servizio di collegamento, cura l'espletamento dei seguenti servizi generali:

- a) assistenza delle unità natanti;
- b) diffusione giornaliera bollettino meteorologico;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e dispositivi antincendio su pontili e banchine;
- d) previsione di acqua potabile ed energia elettrica;
- e) pulizia degli specchi acquei, delle banchine, dei pontili, dei piazzali, dei parcheggi e delle altre aree comuni comunque destinate alle attività portuali;
- f) organizzazione della raccolta e smaltimento, anche tramite terzi, dei rifiuti solidi urbani;
- g) illuminazione pubblica del pontile e del piazzale retrostante;
- h) vigilanza, regolamentazione accessi, viabilità e parcheggi in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima per le materie di rispettiva competenza;
- i) primo intervento antincendio ed antinquinamento d'intesa con le autorità pubbliche competenti;

Art. 4 – Compiti del Comune/Concessionario

Il Comune/Concessionario, attraverso il II Settore, autorizza gli armatori all'ormeggio temporaneo al fine di imbarcare e sbarcare i passeggeri, comunicandolo successivamente all'Autorità Portuale. Inoltre, anche mediante personale intersettoriale, espletterà i controlli, le verifiche e gli accertamenti sulla gestione e sulla corretta funzionalità.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Disciplinare, il Personale incaricato può dare opportune disposizioni agli Utenti che devono osservarle in modo scrupoloso.

Nell'eventualità di comunicazioni di **allerte meteo/rischi idrogeologici**, il Comune/Concessionario adopererà per dare massima pubblicità alla notizia, attraverso canali telematici, telefonici, comunicazione agli altoparlanti e qualsiasi altro metodo si renderà utile per tale scopo, prendendo altresì tutti i provvedimenti che riterrà opportuno al fine di garantire la sicurezza di persone e cose all'interno dell'area in concessione.

Art. 5 – Pubblicità ed osservanza del Disciplinare

Il Comune/Concessionario provvede a dare pubblicità al presente Disciplinare, lasciandone una copia a disposizione nei locali nelle vicinanze del Pontile e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Disciplinare, che è da ritenersi conosciuto ed accettato

Nello spirito del presente Disciplinare, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, il Concessionario, cura altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti.

Art. 6 – Limiti di responsabilità

Il Comune/Concessionario non è responsabile nei confronti degli Utenti:

- a. per i danni causati da terzi;
- b. per eventuali furti parziali o totali di beni;
- c. per danni a beni degli Utenti avvenuti a causa di eventi meteorologici straordinari. Fanno fede gli avvisi meteorologici, i bollettini e le comunicazioni di allerta/rischio idrogeologico emanate dagli Enti preposti. Sono in ogni caso esclusi danni alle parti amovibili dei beni;
- d. per qualsiasi danno subito dalle unità navali in fase di ormeggio o partenza;
- e. per danni conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

Art. 7 – Limiti di velocità - Norme relative agli ormeggi

Tali limiti saranno disciplinati dall'Autorità Marittima mediante apposita Ordinanza.

Art. 8– Modalità di transito e d'ormeggio

È fatto divieto sia nel piazzale retrostante, come nell'intera zona oggetto di concessione demaniale, il transito con mezzo meccanici di ogni tipo, in assenza di specifica autorizzazione del Comune/Concessionario.

Può accedere al pontile solo il personale degli armatori autorizzati all'utilizzo.

Deve essere garantito in ingresso e manovra, fino alla radice del pontile, a mezzi di emergenza quali ambulanza, mezzi dei vigili del fuoco, etc. con apposita segnaletica orizzontale.

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore, sia all'interno delle acque prospicienti il pontile, che nel canale di accesso e manovra. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte, appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

I cavi di ormeggio dovranno essere autoaffondati e conformi alla tipologia, diametro minimo e in nessun caso è consentito all'Utente di impedire col proprio sistema di ormeggio l'ingresso e l'uscita dall'ormeggio delle unità vicine.

In testa devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.

Le passerelle d'imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio sul pontile e devono essere opportunamente vincolate all'unità sia in esercizio che a riposo.

Il Comando di bordo è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza della cima di ormeggio da bordo al pontile.

Art. 9 – Collaborazione

Il Comando di bordo non deve arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi e di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Art. 10 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che si accostano al Pontile, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale.

Art. 11 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità navali devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Art. 12 – Divieti generali

Nell'ambito delle aree in concessione (Pontile e specchio d'acqua antistante) è fatto assoluto divieto di:

- a. rimorchio, salvo i casi espressamente previsti o autorizzati dall'autorità marittima,
- b. praticare attività agonistiche nell'area di pertinenza del pontile;
- c. praticare qualsiasi gioco;
- d. lasciare in tutto lo specchio acqueo qualsiasi tipo di tender o unità di appoggio;
- e. sulle unità o nelle loro immediate prossimità, l'uso di fiamma ossidrica salvo autorizzazione della competente Autorità Marittima;
- f. imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- g. mantenere apparati radar in funzione all'ormeggio;
- h. sprecare l'acqua erogata ove messa a disposizione;
- i. tuffarsi dal pontile, nonché lo svolgimento di attività balneari, incluso l'uso di tavole a vela, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca (professionale, ricreativa e sportiva) con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea, nella zona oggetto di concessione e nella zona di transito e di manovra;
- j. ingombrare con attrezzature di bordo (antenne paraboliche, cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed il pontile e tutte le aree oggetto di concessione;
- k. il funzionamento notturno di apparati ed impianti che producono rumore all'esterno dell'unità;
- l. avvicinarsi ai cavi d'ormeggio in tensione delle unità in manovra o ormeggiate;
- m. di sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 13 - Divieto di scarichi e/o lavori a mare

Nel Pontile in oggetto del presente disciplinare è vietato:

- a) l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sul pontile; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Pontile è corredato, curando al massimo l'utilizzo dei raccoglitori per la raccolta differenziata così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- b) lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;

I trasgressori saranno denunciati alla competente autorità.

Art. 14 – Ormeggio, stazionamento unità da pesca e sbarco dei prodotti ittici.

Per tale attività si rimanda a quanto disposto dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo con apposita ordinanza n. 66 del 22 settembre 2022.

Art. 15- Divieti

Non è consentito l'ingresso al Pontile in oggetto di alcun mezzo mobile, oltre a quelli espressamente autorizzati dal Concessionario.

Art. 16 – Servizi igienici

Nell'area in concessione dovrà essere presente un servizio igienico pubblico, accessibile anche ai disabili.

Art. 17 – Accesso pedonale e veicolare

L'accesso pedonale e veicolare sarà opportunamente disciplinato dal Comune/Concessionario con apposita Ordinanza.

Art. 18 – Norme di sicurezza antincendio

Le imbarcazioni attraccate devono osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza antincendio.

Art. 19 – Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

Il Comune/Concessionario ha la responsabilità della raccolta dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area in Concessione. Per tale servizio, saranno fruibili nell'intera area urbana, del Pontile appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, dell'area in Concessione (Piazzale Alioto) e del pontile e delle aree a terra con materiali di rifiuto e sacchetti.

Art. 20 - Ormeaggio unità commerciali

L'ormeaggio temporaneo di unità commerciali adibite a trasporto passeggeri di tipo turistico, è consentito, previa autorizzazione del Comune/Concessionario. L'ormeaggio è consentito per le sole operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri in ore diurne.

Il Comune/Concessionario, provvederà a darne comunicazione all'Autorità Marittima allegando la seguente documentazione:

- a) adesione al sistema di registrazione natanti con nomina del responsabile a terra (direttiva 98/41/CE);
- b) stipula assicurazione per responsabilità armatoriale;
- c) licenza di navigazione;
- d) idoneità al trasporto passeggeri;
- e) tabella di armamento relativa agli equipaggi;
- f) certificati della nave.

Art. 21 - Attracco unità commerciali

L'attracco è consentito in andana a cura del vettore marittimo.

Non è consentito l'ormeaggio contemporaneo di 2 unità.

Gli armatori che intendono attraccare presso il Pontile in oggetto, dovranno comunicare al Concessionario (Comune di Patti) e alla Capitaneria di Porto di Milazzo, con almeno 30 giorni di anticipo, gli orari degli ormeggi (in entrata e in uscita) che intendono effettuare durante il giorno.

Le operazioni di ormeggio (in entrata e in uscita) potranno avvenire secondo apposita articolazione oraria che sarà definita in accordo con la competente Capitaneria di Porto di Milazzo;

Il Comandante dell'Unità in arrivo dovrà comunicare alla sala operativa della competente autorità marittima, (Capitaneria di Milazzo), almeno 30 minuti prima dall'attracco, così da permettere alla stessa di disciplinare l'entrata e l'uscita delle altre unità in transito, l'arrivo nel Pontile dell'unità navale nonché la successiva partenza.

L'unità da traffico intenzionata ad attraccare al Pontile, dovrà attendere la fine della manovra d'uscita dell'unità in partenza, secondo quanto stabilito dall'apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima. L'ingresso al Pontile delle unità da traffico dovrà avvenire nella massima sicurezza. In sede di arrivo/partenza, le unità che effettuano trasporto passeggeri, fermo restando gli obblighi imposti dal Codice della Navigazione relativamente alle formalità delle operazioni di arrivo/partenza, nonché dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia, dovranno contattare tramite VHF (canale 16) o tramite telefono alla sala operativa della Capitaneria di Milazzo comunicando a tal proposito il nome dell'unità, il porto di provenienza/destinazione, il numero di passeggeri da sbarcare/imbarcare e quelli in transito, nonché il nominativo relativo al comandante dell'unità.

Art. 22 - Accesso al Pontile

L'accesso al Pontile è consentito al solo personale della Società di navigazione ed al personale delle unità che effettuano tale servizio i quali dovranno indossare, in qualunque momento del servizio, un tesserino di riconoscimento munito di foto; il Concessionario dovrà trasmettere apposito elenco del personale autorizzato all'Autorità Marittima comunicandone eventuali variazioni.

L'accesso ai passeggeri in transito muniti di titolo di viaggio è consentito, per recarsi al punto di imbarco, dalla radice del pontile opportunamente delimitato, 30 minuti prima dell'orario di partenza fissato dal vettore. L'area sarà altresì praticabile entro 30 minuti dall'arrivo delle unità per consentire il deflusso dei passeggeri in arrivo.

Il personale incaricato dalla ditta che gestisce il trasporto si occuperà di volta in volta di gestire i flussi dei passeggeri in transito sul predetto pontile.

Art. 23 – Risoluzione contrattuale

Il Comune/Concessionario potrà adottare eventuali provvedimenti particolari a carico delle Società di Navigazione, compreso l'eventuale allontanamento sia dell'unità che dei responsabili.

Art. 24 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia emerga con il Concessionario del Pontile in oggetto il Foro Competente sarà in via esclusiva quello di Patti (ME).

Il presente Disciplinare delle operazioni di sbarco, la cui diffusione verrà assicurata mediante la:

- a) trasmissione agli Uffici Marittimi competenti;
- b) pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Patti
- c) pubblicazione sul sito internet del Comune di Patti;

entra in vigore all'atto dell'approvazione a mezzo adeguato provvedimento amministrativo (Delibera, Determina, ecc.) emanato dal Comune di Patti (ME) ed apposita ordinanza della port Milazzo.

Art. 25 – Disposizioni Finali

I contravventori al presente disciplinare, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero non sia espressamente richiamato dalle disposizioni di legge in materia, saranno puniti ai sensi del Codice della Navigazione.